

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

1. dr. Eugenio Cetro Presidente

2. dr. Vincenzo Pio Baldi Consigliere

3. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio all'udienza del 20 dicembre 2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 53/2018 R.G. sez. lav.

TRA

CONFEZIONI LAVIS S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per procura in atti dagli Avv.ti Daniela e Leonardo Carbone, con cui elettivamente domicilia in Ancona, al Viale della Vittoria n.27, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Moneta

APPELLANTE

 \mathbf{E}

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - in persona del Presidente p.t.,rappr.to e difeso dagli avv.ti Antonella Trovati e Antonio Cimmino, con cui elettivamente domicilia in Ancona alla San Martino n.23, presso l'Ufficio Legale Inps, come da procura generale alle liti

APPELLATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di giudice del lavoro la Confezioni Lavis S.r.l. chiedeva annullarsi il verbale di accertamento ispettivo n. 000455266/DDL del 12 marzo 2015 in forza del quale l'Inps aveva intimato ad essa Società di pagare la somma ivi specificata a titolo di contributi previdenziali non versati dalla Ditta Camiceria New Day S.r.l. ai propri dipendenti per il periodo dal febbraio 2010 al 31 gennaio 2015, a tal fine invocando la responsabilità solidale ex art. 29, secondo comma, d.lgs.n.276/2003 derivante dall'asserita veste di committente nel rapporto di fornitura di opere e di servizi intercorso con la citata Ditta. La ricorrente deduceva l'applicabilità dell'invocata disposizione normativa al solo contratto di appalto e non anche al rapporto di subfornitura, quindi evidenziava il difetto di prova in ordine alla circostanza di essere stata l'unica committente della Camiceria; in subordine, negava la propria



responsabilità per il regime delle sanzioni civili ed in ogni caso eccepiva la prescrizione del credito vantato per il periodo anteriore al biennio 2013-2015. Chiedeva, quindi, accertarsi che nulla fosse dovuto al titolo preteso dall'Inps.

Costituitosi l'Inps instava per il rigetto della domanda.

L'adito Giudice con sentenza del 19 settembre 2017 respingeva la domanda.

Con ricorso depositato il 6 febbraio 2018 la Confezioni Lavis S.r.l. ha proposto appello avverso detta sentenza, esprimendo - pur nella consapevolezza dei contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n.254/2017 - perplessità in ordine all'interpretazione estensiva dell'art.29 d.lgs.n.276/2003 mutuata dal primo giudice, il quale, quindi, l'aveva ritenuta applicabile anche ai contratti di subfornitura, ignorandone la portata eccezionale; ha, comunque, evidenziato la necessità di acclarare la natura del rapporto dedotto in causa; ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva esteso ad essa committente anche la responsabilità per le sanzioni civili, ad onta del chiaro tenore dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, che sin dall'originaria formulazione poneva detto regime sanzionatorio esclusivamente a carico del responsabile dell'inadempimento; ha criticato la statuizione inerente al rigetto dell'eccezione di decadenza, posto che la solidarietà era limitata dalla legge al biennio anteriore alla cessazione dei rapporti di lavoro tra la Ditta appaltatrice ed i suoi dipendenti, e tale limitazione doveva ritenersi operante tanto per i crediti retributivi che per quelli contributivi; infine, ha stigmatizzato la decisione nella parte in cui non aveva limitato la responsabilità solidale ai soli rapporti di lavoro intercorsi con i dipendenti effettivamente addetti alle lavorazioni commissionate da essa committente. L'appellante ha, dunque, insistito, in riforma della sentenza impugnata, nella declaratoria di illegittimità della pretesa azionata dall'Inps; in subordine, ha chiesto circoscriversi l'obbligazione solidale al solo biennio decadenziale di cui all'art. 29 d.lgs.n. 276/2003 ed ai soli contributi previdenziali relativi alle posizioni assicurative dei dipendenti effettivamente impegnati nelle commesse della Confezioni Lavis S.r.l.; il tutto con vittoria di spese del doppio grado.

L'Inps ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.

All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e va accolto nei soli termini di seguito precisati.

L'esigenza di un'approfondita indagine sull'effettiva natura del rapporto contrattuale intercorso tra l'odierna appellante e la ditta individuale Camiceria New Day S.r.l. appare superata dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n.254 del 7 novembre 2017- di cui la stessa appellante riconosce la portata dirimente ai fini della decisione - con la quale è stata ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10



settembre 2003, n. 276 in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sollevata dalla Corte di appello di Venezia sull'assunto che tale disposizione non sarebbe stata suscettibile di applicazione oltre i casi espressamente previsti dell'appalto e del subappalto, né suscettibile di interpretazione costituzionalmente orientata.

In proposito, il Giudice delle Leggi chiarisce nella parte motiva della sentenza citata che il dibattito sorto tra gli interpreti in tema di "(omissis)....riconducibilità o meno del contratto di subfornitura alla cornice concettuale e disciplinatoria dell'appalto e del subappalto, è comunque aperto, e non chiuso, all'estensione della responsabilità solidale del committente ai crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore. Una tale estensione costituisce naturale corollario della tesi che configura la subfornitura come "sottotipo" dell'appalto e, a maggior ragione, di quella che sostanzialmente equipara i due negozi. Ma, anche nel contesto del diverso orientamento, che considera la subfornitura come "tipo" negoziale autonomo, tale premessa interpretativa non è, per lo più, ritenuta preclusiva della applicazione, in via analogica, della disposizione censurata in favore dei dipendenti del subfornitore.

All'obiezione per cui la natura eccezionale della norma sulla responsabilità solidale del committente osterebbe ad una sua applicazione estensiva in favore di una platea di soggetti diversi dai dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore (ai quali soltanto la norma stessa fa testuale riferimento) si replica, infatti, che l'eccezionalità della responsabilità del committente è tale rispetto alla disciplina ordinaria della responsabilità civile – che esige di correlarsi alla condotta di un soggetto determinato – ma non lo è più se riferita all'ambito, ove pur distinto, ma comunque omogeneo in termini di lavoro indiretto, dei rapporti di subfornitura.

Ciò in quanto la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento.

In tal senso venendo anche in rilievo – lo sottolinea la difesa di parte attrice nel giudizio a quo – la considerazione che le esigenze di tutela dei dipendenti dell'impresa subfornitrice, in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro, sarebbero da considerare ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un "normale" appalto.

6.– Alla stregua di quanto precede, la norma denunciata è, pertanto, interpretabile – e va correttamente, dunque, interpretata – in modo costituzionalmente adeguato e coerente agli evocati



parametri di riferimento: nel senso, appunto, che il committente è obbligato in solido (anche) con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi...."

Alla stregua dell'autorevole interpretazione offerta all'art. 29 d.lgs. n.276/2003 dalla Corte Costituzionale non può che riconoscersi pienamente operante la responsabilità solidale della committente odierna appellante rispetto all'inadempimento contributivo della subfornitrice, atteso il carattere incontestato di tutti gli elementi di fatto rilevati nel corso degli accertamenti ispettivi sui quali si fondano le pretese creditorie dell'Inps.

D'altro canto, alla stregua dei chiari contenuti della citata pronuncia della Corte Costituzionale, diviene del tutto irrilevante in questa sede accertare se l'originario intento delle parti fosse o meno nel senso di simulare il rapporto di subfornitura e dissimulare il rapporto di appalto, attesa, per l'appunto, la perfetta equiparabilità delle due fattispecie contrattuali rispetto al sorgere in capo all'appellante della responsabilità solidale per il debito contributivo assunto dalla subfornitrice.

Quanto all'estensione temporale della responsabilità solidale del soggetto committente, si deve concludere, in base alla complessiva *ratio legis* dell'art. 29, 2° comma, d.lgs n. 276/03 vigente *ratione temporis*, che essa operi - tanto per l'adempimento degli obblighi retributivi direttamente nei confronti dei lavoratori, quanto per il versamento dei contributi all'Istituto Previdenziale - a copertura dell'intero debito contratto dalla ditta appaltatrice o subfornitrice nei confronti dei rispettivi creditori. Si tratta, invero, di una forma di responsabilità oggettiva o di posizione, sancita al fine di scongiurare il rischio che le forme di cooperazione imprenditoriale, tradotte negli schemi del contratto di appalto non meno che di subfornitura, si risolvano a detrimento dei lavoratori utilizzati dall'impresa chiamata in ultima analisi ad eseguire l'opera.

Il limite temporale previsto dalla disposizione di legge in esame opera, viceversa, rispetto al momento in cui i creditori avanzino la richiesta di pagamento.

Più precisamente, l'art. 29, secondo comma, del d. Igs. n. 276 del 2003, pro tempore vigente, nella parte che qui interessa, stabilisce: "In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento".



Il testo della norma si riferisce espressamente "al periodo di esecuzione del contratto di appalto" e la ratio legis cui si è fatto cenno innanzi impone di ritenere che al lavoratore siano garantiti, attraverso il meccanismo della solidarietà, tanto il pagamento dei trattamenti retributivi quanto l'integrità della posizione previdenziale, in relazione all'intero periodo lavorato alle dipendenze dell'appaltatore (o fornitore), così che, rispetto a tutti i crediti maturati in costanza di rapporto, egli – nell'arco dei due anni successivi all'epoca di relativa cessazione - ha come debitore non soltanto il datore di lavoro ma anche l'impresa committente (vedi in tal senso Cass.n.17725/2017 in parte motiva).

Del resto, l'espressa inclusione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nell'oggetto della copertura solidaristica, e l'identica *ratio* che presiede alla tutela tanto della posizione retributiva quanto di quella previdenziale, consentono di affermare che anche per l'Istituto previdenziale il biennio in questione, considerato da certa giurisprudenza come termine di decadenza, indichi in ogni caso - ossia a prescindere dalla condivisibilità di tale formale qualificazione giuridica - esclusivamente l'arco temporale entro cui può essere invocata la responsabilità solidale, ma pur sempre in relazione a tutti i crediti maturati in costanza di appalto (o fornitura).

Nel caso di specie, si evince agevolmente dalla documentazione in atti, e d'altronde non ha formato oggetto di contestazione, la circostanza che tra la cessazione del rapporto di subfornitura e l'epoca in cui l'Inps ha azionato la pretesa contributiva sia trascorso un periodo di gran lunga inferiore a due anni, così che nessun impedimento di carattere temporale figura al soddisfacimento di detta pretesa.

Sotto distinto profilo, in seno al verbale ispettivo - che quanto alle attestazioni dei verbalizzati fa piena prova fino a querela di falso - figura il chiaro riferimento alle commesse di lavoro effettuate dall'odierna appellante alla Camiceria New Day Srl e relative alle lavorazioni riportate su tutte le fatture di vendita per gli anni dal 2010 al 2015, da cui si evince agevolmente che quest'ultima, attraverso l'impiego di manodopera, ha svolto la propria attività per la ditta **CONFEZIONI LAVIS SRL** corrente in Sant'Egidio alla Vibrata (TE), nei confronti della quale ha emesso fatture, in seno alle quali sono persino descritte le lavorazioni richieste dalla committente.

Può, pertanto, dirsi sufficientemente documentata in atti l'inerenza dei contributi richiesti dall'Inps alle posizioni lavorative dei dipendenti della Ditta subfornitrice effettivamente impegnati nelle lavorazioni destinate a soddisfare la richiesta della committente odierna appellante; tale circostanza a sua volta consente all'Istituto appellato di esigere la contribuzione in oggetto dall'odierna appellante, la quale non ha opposto il *beneficium excussionis*.

Viceversa, l'appellante non è tenuta a versare alcunché a titolo di sanzioni civili.



Sentenza n. 498/2018 pubbl. il 18/01/2019

RG n. 53/2018

Invero, sin dall'originaria sua formulazione, l'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 ha sempre circoscritto l'oggetto della responsabilità solidale del committente ai *trattamenti retributivi* ed ai *contributi previdenziali dovuti ai lavoratori*, non facendo mai espressa menzione delle obbligazioni derivanti dal regime sanzionatorio applicabile al soggetto inadempiente.

Nel silenzio della legge, valgano le generali considerazioni circa il carattere indefettibilmente soggettivo del regime sanzionatorio introdotto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, fondato sulla natura diretta e personale della responsabilità in capo all'autore di un illecito amministrativo; in forza di tale principio, non si può ritenere detto regime operante anche a carico del soggetto tenuto per legge a rispondere del debito, in solido con l'autore tanto dell'inadempimento contrattuale che delle omissioni contributive, al solo scopo di garanzia e nell'ottica solidaristica di una legislazione di favore per i lavoratori.

Ne discende, oltre ogni riflessione sui principi di diritto transitorio che governano l'efficacia delle leggi nel tempo, l'insussistenza a carico della committente di un obbligo solidale nel pagamento delle somme maturate a titolo di sanzioni civili a carico della ditta subfornitrice, per l'omissione contributiva posta in essere da quest'ultima.

Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza impugnata andrà riformata in parte qua.

La natura interpretativa della questione trattata ed il parziale accoglimento del gravame suggeriscono di compensare integralmente tra le parti le spese del grado

P.Q.M.

La Corte così provvede: 1) in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, dichiara non dovuta dall'odierna appellante all'Inps la somma di euro 64.836,00 a titolo di sanzioni civili conseguenti al debito contributivo di cui al verbale di accertamento n.000455266/DDL del 12 marzo 2015; 2) compensa tra le parti le spese del grado

Ancona, 20 dicembre 2018

Il Consigliere est.

Il Presidente

